REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

nella persona del giudice monocratico delle pensioni, Cons. Giuseppe Vicanolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 13672/M del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 4/6/2024 da *[Omissis] [Omissis]*, nato a *[Omissis]* il *[omissis]/[omissis]/[omissis]* e residente a *[Omissis] [omissis] [Omissis]* (*[OMISSIS]*), via Edison *[omissis] [Omissis] [Omissis]* nr.*[omissis]* (c.f. *[OMISSIS]*), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del foro di Arezzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, viale Michelangelo nr. 26, ed agli indirizzi p.e.c. *chiara.chessa@pcert.it* e *avveleonorabarbini@puntopec.it*,

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21 (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Perugia, via Canali, nr. 11, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta del foro di Perugia e dall'avv. Stefania Di Cato del foro di Terni, giusta procura generale alle liti del dott. Roberto Fantini, notaio in Roma.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 20/2/2025, con l'assistenza del segretario dott. Cristina Fittipaldi, l'avv. Chiara Chessa per il ricorrente e l'avv. Stefania Di Cato per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

I Il ricorrente, ex militare del Corpo della Guardia di finanza cessato dal servizio in data 1 dicembre 2017 per inabilità, titolare di pensione liquidata con il sistema misto, chiede di accertare la illegittimità del recupero effettuato dall'Inps con provvedimento del 12 agosto 2022 per l'importo di € 8.648,76 corrisposto in eccesso a titolo di pensione annua lorda e tredicesima mensilità nel periodo dall'1/12/2017 al 30/9/2022, e dichiarare, per converso, che l'unica somma da restituire in quanto indebita è pari ad € 1.373,61, condannando conseguentemente l'istituto a rimborsare l'importo irripetibile di € 7.275,00 già trattenuto sui ratei mensili a decorrere da ottobre 2022, oltre agli interessi legali.

In particolare, l'interessato ha rappresentato che l'indebito è stato originato da errori commessi dall'Inps in sede di esecuzione della sentenza di condanna nr. 73 emanata in data 6 novembre 2019 da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che è stata successivamente riformata parzialmente in appello, senza che il pensionato abbia compiuto nessun fatto doloso o colposo finalizzato ad indurre in equivoco l'ufficio previdenziale competente.

La vicenda trae origine da un ricorso presentato il 10 maggio 2019 da

[Omissis] [Omissis] e da altri otto pensionati *ex* dipendenti del Corpo della Guardia di finanza cessati dal servizio con un'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 compresa fra 15 e 20 anni (nel caso di *[Omissis]*, 17 anni, 9 mesi e 18 giorni), i quali invocavano la rideterminazione della quota calcolata con metodo retributivo della pensione mediante applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, in luogo di quella utilizzata dall'Inps del 35% in forza dell'art. 44 dello stesso decreto applicabile alla liquidazione delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio previsto dall'art. 54 fosse spettante non solo ai militari cessati dal servizio con un'anzianità compresa fra 15 e 20 anni, come sostenuto dall'Inps in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, bensì anche ai militari con un'anziamità maggiore che rientravano nel sistema misto di calcolo della pensione annua lorda, per la quota maturata sino al 31 dicembre 1995.

L'Inps ha impugnato la predetta sentenza e la Corte dei conti - Sez. II centrale di Appello in data 26 aprile 2022 ha accolto parzialmente il gravame statuendo che, in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 1/2021/QM, ai 9 militari appellati la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi del citato art. 1, comma 12, della legge nr. 335/1995 andava calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo

coefficiente di rendimento determinato nel 2,44% per ogni anno.

Stante ciò, il ricorrente evidenzia che l'Inps di Perugia ha dato attuazione alla sentenza nr. 73/2019 di questa Sezione giurisdizionale (che disponeva l'applicazione dell'aliquota del 44% sulla quota retributiva della pensione maturata al 31 dicembre 1995) commettendo degli errori di calcolo, per cui, invece di concedere € 28.952,10 di pensione annua lorda, ha attribuito € 30.391,43, ossia € 1.439,33 in più di quanto spettante giudizialmente, poi incrementati sommando il 10% a titolo di pensione privilegiata fino a determinare l'importo di € 33.430,57 lordo annuo, al posto di quello esatto che avrebbe dovuto essere di € 31.847,31.

Dopo la sentenza di appello nr. 189/2022, la pensione annua lorda di *[Omissis]* è stata liquidata nuovamente, questa volta in modo esatto, pari all'importo annuo lordo di € 31.581,80.

Il 12 agosto 2022 l'Inps di Perugia ha chiesto la restituzione di € 8.648,76 corrisposti in più da dicembre 2017 a settembre 2022, per effetto della attuazione della sentenza di primo grado successivamente riformata in appello.

Il ricorrente sostiene che la somma pari ad € 7.275,00 non poteva essere chiesta in restituzione, in quanto nella fattispecie troverebbe applicazione l'art. 206 del D.P.R. nr. 1092/1973 che dispone la non restituzione delle somme indebitamente percepite dai pensionati dello Stato qualora l'indebito non sia dovuto a condotta dolosa da essi tenuta.

Pertanto, il ricorrente chiede alla Corte di accertare l'illegittimità del recupero effettuato dall'Inps di € 8.648,76 e dichiarare che l'unico

importo dovuto da *[Omissis]* in restituzione è pari ad € 1.373,00; la somma di € 7.275,00, invece, secondo la parte attrice è irripetibile e va restituita dall'Inps all'avente diritto.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'Inps, ove ritenuto necessario, di depositare il conteggio dettagliato delle riliquidazioni effettuate e del recupero richiesto.

II L'Inps si è costituito in giudizio mediante memoria depositata il 4 novembre 2024, con cui si deduce che l'ufficio amministrativo della sede di Perugia ha revisionato i conteggi effettuati a suo tempo nel dare esecuzione alla sentenza nr. 73/M/2019 di questa Sezione giurisdizionale, rilevando che effettivamente l'importo pensionistico da liquidare sarebbe dovuto essere pari ad € 28.952,10 e non € 30.391,43, poiché all'epoca non era disponibile la procedura informatica centralizzata e, nell'eseguire il calcolo manuale, la quota B nuova è stata per un refuso sommata alla vecchia quota B, che andava sostituita.

Pertanto, l'Istituto ha deciso di emettere in autotutela un provvedimento correttivo di quello del 12/8/2022, col quale annullare il recupero di € 7.275,00 e confermare quello di € 1.373,00.

In questo senso, parte resistente concludeva chiedendo alla Corte di confermare il diritto Inps di recuperare € 1.373,00, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

III Quest'ultimo in data 5/11/2024 ha depositato nota difensiva con cui ha chiesto il rinvio dell'udienza programmata per il 12/12/2024 affinchè, alla luce del provvedimento preannunciato da Inps e della restituzione delle somme oggetto del contenzioso, potesse valutarsi la

scelta di chiedere che il giudizio fosse definito per cessata materia del contendere.

La richiesta è stata accolta con decreto di fissazione della nuova udienza per il giorno 20/2/2025.

IV Nel frattempo, in data 28 novembre 2024 l'Inps ha depositato una nota difensiva con allegati quattro documenti, costituiti da:

-prospetto dei conteggi relativi alla quantificazione errata dell'indebito pari ad € 8.640,65;

-prospetto dei conteggi per la quantificazione esatta dell'indebito pari ad € 1.391,70;

-due fogli recanti le spiegazioni dei criteri seguiti per l'applicazione delle sentenze nr. 73/2019 e nr. 189/2022 dei giudici contabili;

-**provvedimento di rettifica in autotutela** del decreto Inps di Perugia del 12 agosto 2022, adottato dal direttore della sede di Perugia con disposizione n. 580000-24-0278 del 28 novembre 2024.

In particolare, con quest'ultimo atto il direttore Inps di Perugia, vista la normativa di cui al capo IV bis della legge nr. 241/1990 ed al regolamento in materia di autotutela approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione nr. 9 del 18 gennaio 2023, ha disposto la modifica del provvedimento oggetto del ricorso di *[Omissis] [Omissis]* in quanto "**nell'applicazione della sentenza 189/2022 Corte dei conti sono stati riscontrati come importi pagati e non dovuti € 7.248,95 lordi. Tale importo non è recuperabile ai sensi dell'art. 207 D.P.R. 1092/1973 ed è stato oggetto di rimborso".**

Nella nota di trasmissione la difesa dell'Inps ha chiesto che venga

dichiarata la cessazione della materia del contendere.

V All'udienza del 20 febbraio 2025 l'avv. Stefania Di Cato per conto dell'Inps ha ribadito la richiesta di chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.

Allo stesso modo, l'avv. Chiara Chessa per conto del ricorrente ha chiesto la chiusura della causa per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il giudizio è quindi passato in decisione, con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

I A seguito della rettifica da parte dell'Inps del provvedimento all'origine del ricorso in discussione, è stato chiesto da entrambe le parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Questo giudice non può che constatare favorevolmente che, nel caso di specie, le determinazioni a suo tempo assunte dall'Istituto in pregiudizio degli interessi del pensionato sono state autonomamente modificate in termini corretti.

Pertanto, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e non sussiste più l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronunzia giurisdizionale, interesse che invece, è bene precisare, è richiesto necessariamente come valido e persistente fino alla pronunzia che conclude il processo, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

L'istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione anche nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei

conti, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, come confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. III, sentenza nr. 137/2003; Sez. Umbria, sentenza nr. 263/2004; Sez. Campania, sentenza nr. 128/2023) e della Corte di Cassazione (Sezioni unite civ., sentenza n. 1048/2000), essendo questa una modalità atipica di definizione della causa che presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi tali da determinare il venir meno di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti, e quindi la carenza d'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame.

II Le spese di lite, considerato che sono state decise soltanto questioni preliminari, sono compensate tra le parti.

Nulla è dovuto per le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, nr. 533.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, al termine dell'udienza del 20 febbraio 2025.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, nr. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto art. 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

Depositati in Segreteria il 24 febbraio 2025.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)